



COMUNE DI TIVOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SETTORE VI (Urbanistica, Edilizia, Ambiente)

SEZIONE AMBIENTE

PREVENZIONE INCENDI - TUTELA AMBIENTALE OBBLIGO DISERBO E PULIZIA FONDI INCOLTI

ANNO 2016

IL SINDACO

- Premesso che periodicamente pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpenti e quant'altro;
- Che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché alla rimozione di zolle o altro materiale proveniente dal lavoro dei campi;
- Ritenuto pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo per quelle poste all'interno della cinta urbana e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;
- Tenuto conto altresì della possibilità di incendio di sterpaglie in vista dell'approssimarsi della stagione estiva;
- Vista la Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs 18 agosto n. 267 e ss.mm.ii. ai sensi del quale "Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (omissis);
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 16/09/2011 n. 415, "Piano Regionale di previsione, massimo rischio e pericolosità degli incendi boschivi - periodo 2011-2014" che stabilisce all'art. 2 che il periodo di massimo rischio e pericolosità degli incendi boschivi è individuato dal **15 giugno al 30 settembre**, come del resto indicato dalla citata Legge quadro n. 353/2000;
- Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- Visto l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modif. ed integrazioni;
- Visto l'art. 255 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- Visto il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285;
- Visti gli artt. n. 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 96 del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005;
- Visti gli artt. 449 e 650 c.p.;
- Visti gli artt. 14 e 29 del codice della strada 30 aprile 1992, n. 285;

ORDINA

Ai singoli privati e gli Enti pubblici e privati, in qualità di proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse, di detentori di fasce di rispetto di acquedotti, di elettrodotti, di linee ferroviarie e stradali, di responsabili di cantieri edili e stradali, di amministratori degli stabili con annesso aree pertinenziali, proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto di aree in genere inedificate, ciascuno per le rispettive competenze, devono procedere alla loro manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto.

- I soggetti indicati nel punto precedente dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti;
- In tutte le aree incolte è obbligatorio lo sfalcio delle erbe infestanti o l'aratura, in prossimità dei periodi estivi, lavori atti a prevenire eventuali incendi;
- E' vietato, sia sul suolo pubblico che privato, produrre o mantenere ristagni di acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolta d'acqua permanenti per più di una settimana senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare. I pozzetti fognari condominiali e i pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie dei tetti e dei piazzali privati, dovranno essere sottoposti a periodici trattamenti larvicidi.
- Il conduttore del terreno agricolo deve realizzare una fascia parafuoco di protezione di ampiezza non inferiore ai 5 metri, priva di vegetazione al confine con la strada, qualora l'area agricola confini con una strada di ordine comunale o superiore, che ospiti traffico extra-locale nonché sussista continuità nella copertura vegetale fino all'area boscata.
- I gestori di cabine elettriche, precedentemente al rischio d'incendio, devono provvedere alla ripulitura delle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 10 metri;
- I soggetti su indicati e in particolare modo i proprietari e conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno onde garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse, ed i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica. In particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal Codice della Strada;
- I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere da dette strade e per tutte le strade correnti lungo la loro proprietà o fondo goduto, le pietre ed i materiali rinvenuti, come pure conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette fiancheggianti le strade stesse;

- Tutti i materiali di scarto ottenuti dallo sfalcio e diserbo delle aree incolte, dovranno essere trasportati in centri di raccolta e smaltimento autorizzati per legge. Sarà consentita la bruciatura di detti materiali sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati, dietro preventivo nulla osta di questo Comune, al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per incendi boschivi.

Nel periodo dal **15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2016** è vietato bruciare nei campi, anche in fondi incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, vicinali, interpoderali, provinciali e i tratti autostradali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati;

Nel periodo dal **15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2016** stabilito di "Grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo, sono vietati, ai sensi dell'art. 10, comma 5 della Legge 353 del 21 novembre 2000, tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.

I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza o comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di Legge e delle disposizioni sopra impartite.

INOLTRE DISPONE

Che chiunque violi la presente ordinanza è soggetto a sanzioni amministrative come di seguito specificate:

TABELLA DELLE SANZIONI

- A. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di euro 155,00 a 624,00 determinata ai sensi dell'art. 29 comma 3, del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione dell'art. 195 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992;
- B. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di mancata pulizia di fossi e canali di scolo di acque pluviali come in premessa rappresentati, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00.
- C. Nel caso di mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 3000,00 ai sensi dell'art. 255 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
- D. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendi durante il periodo dal **15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2016**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 comma 5 della Legge n. 353 del 21.11.2000. A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

- Al personale del Comando Polizia locale, in collaborazione con le altre autorità, al fine dell'osservanza del dispositivo del presente provvedimento sono demandati i seguenti compiti:

1. Il controllo del territorio comunale;
2. Il rispetto dell'osservanza del dispositivo del presente provvedimento;
3. L'irrogazione delle sanzioni economiche in caso di inosservanza al dispositivo del presente provvedimento.

Per ogni sanzione irrogata dovrà essere data comunicazione immediata al VI Settore - Sezione Ambiente.

Inoltre ogni trimestre il Comando Polizia Locale dovrà inviare al VI Settore - Sezione Ambiente, per ogni sanzione irrogata, un elenco indicante: il numero progressivo, il nominativo/i nominativi dei responsabili sanzionati, l'indirizzo oggetto di accertamento, l'importo della sanzione.

In caso di inosservanza del dispositivo del presente provvedimento, fermo restando l'irrogazione delle sanzioni previste, l'Amministrazione si riserva di procedere all'esecuzione in danno dei lavori oggetto del provvedimento medesimo, con addebito delle spese a carico dei soggetti inadempienti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.LGS 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, o, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto, ai sensi del capo III del D.P.R. 24/11/1971, n. 1.199.

Per eventuali segnalazioni da parte della cittadinanza inerenti l'avvistamento di incendi boschivi e di sterpaglie, sono attivi i telefoni istituzionali di seguito indicati:

VV.FF. 115
Corpo Forestale dello Stato 1515
Sala Operativa Regionale Protezione Civile 803.555
Comando della Polizia Municipale 0774.453501

Tivoli, li 24 maggio 2016

IL SINDACO
Prof. Giuseppe Proietti